

Settore Socio Sanitario

Approvato con Delibera Di Giunta Comunale n.133 del 25/06/2008 e modificato con Delibera di Giunta Comunale N.7 del 27/01/2009

Allegato C)

| |
|--|
| <p>DISCIPLINARI DI ACCESSO AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI AREA POVERTA' INCLUSIONE SOCIALE E IMMIGRAZIONE</p> |
|--|

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Paragrafo generale 1 - PREMESSA

I presenti Disciplinari regolamentano le modalità e i parametri d'accesso agli interventi socio-assistenziali di contrasto alla povertà rivolti ad utenti in situazione di debolezza sociale.

Paragrafo generale 2 – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso agli interventi socio-assistenziali di contrasto alle povertà avviene, su valutazione del Servizio Sociale Professionale, previa richiesta dell'interessato o di un parente/curatore al Settore Socio-Sanitario.

Paragrafo generale 3 – PARAMETRI DI ACCESSO

I requisiti di accesso agli interventi di contrasto alle povertà sono meglio dettagliati nei singoli disciplinari relativi a ciascun intervento.

INTERVENTO n. 1

CONTRIBUTI ECONOMICI IN TITOLI DI ACQUISTO

Paragrafo 1 - PREMESSA

Trattasi di interventi di natura economica straordinaria e occasionale con carattere di temporaneità e contingenza erogati al nucleo familiare, di norma, una sola volta durante l'anno solare e condizionati alla assunzione di responsabilità rispetto alla gestione e alla eventuale rendicontazione da parte del richiedente beneficiario dell'intervento.

Gli interventi sono erogati al nucleo familiare nel suo complesso. Non è possibile erogare tali interventi a più componenti dello stesso nucleo familiare.

Gli interventi economici disciplinati in questa sede non sono cumulabili con altre tipologie di prestazioni aventi natura economica fatta eccezione per :

- gli interventi derivanti da finanziamenti regionali e/o nazionali specifici (es. contributi integrativo canone di locazione, assegno di maternità, assegno ai nuclei con 3 figli minori);
- gli interventi di contrasto alle emergenze sociali abitative e di Pronto Intervento Sociale nei limiti della spesa prevista all'inizio dell'anno per questi servizi e secondo quanto stabilito nei relativi disciplinari.

L'erogazione di contributi in titoli di acquisto avviene sulla base dell'analisi e della valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale.

L'erogazione è condizionata dall'espletamento di tutte le attività di verifica dei requisiti di accesso, dalla relazione sociale e dalla assunzione di responsabilità del beneficiario.

Paragrafo 2 - BENEFICIARI

Singoli e nuclei familiari che vivono situazioni temporanee di grave disagio economico tale da comprometterne la capacità di provvedere ai bisogni fondamentali di sostentamento.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Per accedere al servizio, il cittadino può acquisire informazioni e l'apposita modulistica presso il Settore Socio Sanitario o presso la P.U.A.

La domanda, corredata della documentazione necessaria deve essere presentata al Settore Socio Sanitario.

Per le situazioni già in carico la procedura può essere avviata dal Servizio Sociale Professionale.

Le domande possono essere presentate sino alla data del 15 Novembre di ogni anno.

Oltre il termine del 15 Novembre le domande possono essere presentate solo previo colloquio e su richiesta del servizio sociale professionale.

Paragrafo 4 - PRESUPPOSTI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO

Settore Socio Sanitario

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari **la cui situazione ISEE (regionale) riferita ai redditi accertati in sede di ultima dichiarazione dei redditi non sia superiore a € 5.000,00**

In caso di presentazione dell'istanza ovvero di assegnazione della stessa oltre il termine del 30 Giugno di ogni anno l'ISEE va aggiornata con riferimento ai redditi dell'anno precedente alla presentazione della stessa.

Sono cause di esclusione dall'intervento il possesso di uno o più dei requisiti di seguito elencati:

- avere un reddito, riferito all'anno precedente a quello della istanza, superiore al Minimo Vitale. Per Minimo Vitale si intende l'assegno INPS integrato al minimo (ovvero € 443,12 mensile per l'anno 2008); per ogni componente familiare in più oltre al richiedente, si applica la scala di equivalenza ISEE regionale. Al computo del reddito posto a base per l'accesso, concorrono tutti gli emolumenti (compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF) a qualsiasi titolo percepiti, dal nucleo familiare **fatta eccezione per l'indennità percepita a titolo di accompagnamento.**
- possedere proprietà e/o comproprietà di beni immobili diversi dalla 1° casa, fatta eccezione per le proprietà o quote di comproprietà su cui gravano usufrutti o vincoli giudiziari, adeguatamente dimostrati con la necessaria documentazione.
- aver effettuato donazioni di beni immobili negli ultimi 3 anni
- aver acquistato negli ultimi 2 anni beni mobili registrati nuovi quali auto e moto
- **compresenza nel nucleo familiare richiedente di più di n. 2 beni mobili registrati**

Esclusivamente con riferimento ai nuclei familiari costituiti da componenti tutti di età superiore ai 60 anni al momento della domanda, l'ISEE di accesso all'intervento è elevata da E. 5.000,00 ad E. 6000,00 ed il minimo vitale da conteggiarsi come base di partenza ammonta ad E. 550,00 fatta salva l'applicazione della scala di equivalenza.

Paragrafo 5 - IPOTESI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO IN DEROGA AL PARAGRAFO 4

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 4, purchè titolari di un ISEE regionale relativo al nucleo familiare non superiore a € 10.000,00 ed in presenza di una delle seguenti fattispecie:

1. patologia grave di un componente del nucleo familiare non coperta da indennità.
2. licenziamento improvviso, dell'unico produttore di reddito all'interno del nucleo familiare, sopraggiunto nell'anno solare di presentazione dell'istanza in assenza degli ammortizzatori sociali
3. nuclei monogenitoriali con figli minori (madre nubile, nucleo monogenitoriale per vedovanza, separazione legale o divorzio) conviventi con altro nucleo familiare.
4. nascita per parto gemellare intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza
- 5. cittadini soli di età compresa tra i 50 e i 65 anni e privi di tutele pensionistiche**
6. altre condizioni di fragilità sociale formalmente segnalate e motivate dai Servizi territoriali competenti

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 4, indipendentemente dall'ISEE regionale prodotto nell'anno precedente in presenza di una delle seguenti fattispecie:

1. Morte dell'unico produttore di reddito intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza.

Settore Socio Sanitario

2. Separazione intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza.
3. Fallimento dell'attività produttiva sopraggiunta nell'anno solare di presentazione dell'istanza.

Paragrafo 6 - EROGAZIONE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

L'intervento è subordinato alla valutazione tecnico sociale del caso resa dal Servizio Sociale Professionale.

L'intervento sulla base della valutazione del Servizio Sociale Professionale può consistere in :

FATTISPECIE A titoli per l'acquisto di beni di prima necessità:

L'intervento può riguardare l'acquisto di

- Latte solo per i minori da 0 a 12 mesi.
- Farmaci.
- Alimenti di prima necessità.

L'ammontare dell'intervento può variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 annui e dovrà essere calcolato nel rispetto degli importi riportati nella tabella di seguito esplicitata .

| Nuclei senza figli minori presenti sullo stato di famiglia | Nuclei con 1 figlio/minore presente sullo stato di famiglia | Nuclei con 2 figli/minori presenti sullo stato di famiglia | Nuclei con 3 figli/minori presenti sullo stato di famiglia |
|--|---|--|--|
| Da € 100,00 a massimo € 300,00 | Da € 100,00 sino ad un massimo di € 450,00 | Da € 100,00 sino ad un massimo di € 540,00 | Da € 100,00 sino ad un massimo di € 600,00 |

FATTISPECIE B Pagamento utenze:

Il pagamento delle bollette è limitato alle seguenti utenze: gas, acqua ed energia elettrica e fitti .

L'intervento economico è rapportato alle spesa da sostenersi e non può superare l'importo annuale di **E. 600**.

Alla erogazione di questa prestazione dovrà seguire da parte del beneficiario consegna della attestazione dell'avvenuto pagamento dell'utenza pena l'esclusione da ogni ulteriore beneficio economico.

La presente prestazione potrà essere cumulata a quella della lettera a) secondo le modalità di parametrizzazione di cui alla lettera medesima e comunque l'importo globale dell'intervento non potrà superare la somma annua di **E. 1200,00**

FATTIOSPECIE C Interventi in denaro per spese mediche:

L'intervento di cui al presente disciplinare potrà consistere in erogazione di somme in danaro, limitatamente alle seguenti ipotesi:

- spese connesse a gravi patologie mediche sino ad un massimo di **E. 1000,00** rapportate al singolo caso esaminato.

Nel caso suddetto dovrà essere prodotta opportuna documentazione giustificativa

Con riferimento alla fattispecie C), nello stesso anno solare possono essere cumulate le prestazioni previste al punto A) , punto B) punto C) sino al limite massimo di **€ 2.200,00** annui.

I contributi economici in questa sede disciplinati sono erogati compatibilmente con le risorse economiche disponibili annualmente individuate dal Bilancio Comunale e dal Peg di Settore

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Settore Socio Sanitario

Ogni richiesta di accesso a questo servizio è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni dichiarate. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti di carattere socio – economico del nucleo familiare tali da incidere positivamente sulla capacità di autosostentamento dello stesso nucleo.

Paragrafo 8 – NORMA TRANSITORIA

In caso di mancata concomitanza tra avvio dell'erogazione dei ticket sul territorio e necessità di intervento di natura straordinaria, l'intervento in titoli di acquisto potrà essere convertito in erogazione monetaria fermo restando i limiti degli importi stabiliti dal presente disciplinare.

Sino all'introduzione del sistema dei titoli di acquisto, è fatta salva la possibilità di utilizzare il relativo budget mediante erogazione di contributi in danaro, fermo restando i limiti degli importi stabiliti dal presente disciplinare.

Paragrafo 9 – IPOTESI DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

Saranno soggette ad archiviazione le istanze di intervento affidate al servizio sociale professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione del nucleo familiare a colloquio con il Servizio Sociale Professionale a seguito di invito formalizzato mediante cartolina (n. 2 cartoline di invito).
- Mancata consegna della documentazione richiesta dal servizio sociale professionale in sede di istruttoria entro giorni 15 dalla richiesta.

INTERVENTO n. 2

CONTRIBUTI ECONOMICI - INCLUSIONE SOCIALE

Paragrafo 1 - PREMESSA

Trattasi di interventi di natura economica ordinaria con carattere di continuità e durata nel tempo. Ad essi corrisponde un piano/progetto socio – educativo e di inclusione sociale, finalizzato a tutto il nucleo familiare, condiviso dal richiedente/beneficiario attraverso la sottoscrizione di un patto/contratto sociale.

Gli interventi sono erogati al nucleo familiare nel suo complesso. Non è possibile erogare tali prestazioni a più componenti dello stesso nucleo familiare.

Gli interventi economici per l'inclusione sociale non sono cumulabili con i contributi economici in titoli di acquisto e con altre prestazioni aventi natura economica . E' fatta eccezione:

- per gli interventi derivanti da finanziamenti regionali e/o nazionali specifici (es. contributi integrativi canone di locazione, assegno di maternità, assegno ai nuclei con 3 figli minori),
- per l'intervento di Pronto Intervento Sociale.

Gli interventi di cui al presente titolo sono strettamente correlati a progetti individuali e familiari di inclusione sociale. L'erogazione è condizionata: dalla verifica dei requisiti di accesso, dalla relazione sociale, dalla sottoscrizione del piano/progetto socio – educativo e di inclusione sociale riguardante uno o più componenti dello stesso nucleo familiare.

Paragrafo 2 - BENEFICIARI

Singoli e/o nuclei familiari in situazioni di disagio economico e di particolare fragilità sociale e tali da compromettere gravemente la capacità di provvedere in modo autonomo ai bisogni fondamentali di sostentamento e da pregiudicarne l'integrazione e l'inclusione sociale.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Per accedere al servizio, il cittadino può acquisire informazioni e l'apposita modulistica presso il Settore Socio Sanitario o presso la P.U.A.

La domanda, corredata della documentazione necessaria deve essere presentata al Settore Socio Sanitario. Per le situazioni già in carico la procedura può essere avviata dal Servizio Sociale Professionale.

Il Servizio Sociale Professionale analizza e valuta il bisogno e predisponde il piano/progetto personalizzato di inclusione sociale, lo propone al beneficiario e lo fa sottoscrivere.

Le domande possono essere presentate sino alla data del 15 Novembre di ogni anno.

Oltre il termine del 15 Novembre le domande possono essere presentate solo previo colloquio e su richiesta del servizio sociale professionale

Paragrafo 4 – PRESUPPOSTI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO

Settore Socio Sanitario

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari **la cui situazione ISEE (regionale) riferita ai redditi accertati in sede di ultima dichiarazione dei redditi non sia superiore a € 5.000,00**

In caso di presentazione dell'istanza ovvero di assegnazione della stessa oltre il termine del 30 Giugno di ogni anno l'ISEE va aggiornata con riferimento ai redditi dell'anno precedente alla presentazione della stessa.

Sono cause di esclusione dall'intervento il possesso di uno o più dei requisiti di seguito elencati:

- avere un reddito, riferito all'anno precedente a quello della istanza, superiore al Minimo Vitale. Per Minimo Vitale si intende l'assegno INPS integrato al minimo (ovvero € 443,12 mensile per l'anno 2008); per ogni componente familiare in più oltre al richiedente, si applica la scala di equivalenza ISEE regionale. Al computo del reddito posto a base per l'accesso, concorrono tutti gli emolumenti (compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF) a qualsiasi titolo percepiti, **fatta eccezione per l'indennità percepita a titolo di accompagnamento.**
- possedere proprietà e/o comproprietà di beni immobili diversi dalla prima casa, fatta eccezione per le proprietà o comproprietà su cui gravano usufrutti o vincoli giudiziari.
- aver effettuato donazioni di beni immobili negli ultimi 3 anni
- aver acquistato negli ultimi 2 anni beni mobili nuovi quali auto e moto
- **compresenza nel nucleo familiare richiedente di più di n. 2 beni mobili registrati**
- non essere disponibili ad aderire al patto/contratto sociale proposto.

Qualora i sopra citati requisiti di esclusione siano rilevati, nell'arco temporale della erogazione della prestazione in oggetto, si provvede ad interrompere il piano/progetto personalizzato di inclusione sociale e la conseguente prestazione economica.

Paragrafo 5 - IPOTESI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO IN DEROGA AL PARAGRAFO 4

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 4, purchè titolari di un ISEE relativo al nucleo familiare non superiore a € 10000,00 ed in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- condizioni di fragilità sociale formalmente segnalate e motivate dai Servizi territoriali competenti.
- condizioni di grave emarginazione e pregiudizio sociale.

Paragrafo 6 - EROGAZIONE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

L'intervento è subordinato alla valutazione tecnico sociale del caso resa dal Servizio Sociale Professionale.

L'intervento economico per l'inclusione sociale ha la durata di mesi 6. Il valore complessivo dell'intervento per ciascun richiedente è determinato in un massimo di € 1.500,00 per l'intero semestre, corrispondenti a un contributo mensile massimo di € 250,00 e minimo di € 100,00.

La determinazione dell'intervento economico mensile è fissata come segue:

| | | |
|----------|--|------------------|
| € 100,00 | in caso di valutazione sociale del bisogno di grado lieve | Gravità 1 |
| € 150,00 | in caso di valutazione sociale del bisogno di grado medio | Gravità 2 |
| € 200,00 | in caso di valutazione sociale del bisogno di grado grave | Gravità 3 |
| € 250,00 | in caso di valutazione sociale del bisogno di grado gravissimo | Gravità 4 |

Settore Socio Sanitario

A ciascun richiedente può essere corrisposto un solo intervento e per un solo semestre di un anno solare. In casi eccezionali e nei limiti della spesa prevista per il semestre successivo, il Servizio Sociale Professionale, previa relazione sociale di aggiornamento, può proporre il rinnovo dell'intervento.

L'erogazione dell'intervento è erogato in quote mensili o trimestrali.

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo servizio è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguibili secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti di carattere socio – economico del nucleo familiare, tali da incidere positivamente sulla capacità di autosostentamento dello stesso nucleo, ovvero gravi inadempienze relative al progetto/piano d'inclusione sociale.

A tal fine si predispongono nel piano/progetto personalizzato e d'intesa con il beneficiario periodici colloqui.

Paragrafo 8 – IPOTESI DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

Saranno soggette ad archiviazione le istanze di intervento affidate al servizio sociale professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione del nucleo familiare a colloquio con il Servizio Sociale Professionale a seguito di invito formalizzato mediante cartolina (n. 2 cartoline di invito).
- Mancata consegna della documentazione richiesta dal servizio sociale professionale in sede di istruttoria entro giorni 15 dalla richiesta.

INTERVENTO n. 3

CONTRIBUTI ECONOMICI - INCLUSIONE SOCIALE DONNE

Paragrafo 1 - PREMESSA

Trattasi interventi di natura economica ordinaria con carattere di continuità e durata nel tempo. Ad essi corrisponde un piano/progetto socio – educativo e di inclusione sociale, finalizzato a tutto il nucleo familiare e condiviso dal richiedente beneficiario attraverso la sottoscrizione di un patto/contratto sociale.

Gli interventi sono erogati al nucleo familiare nel suo complesso. Non è possibile erogare tali prestazioni a più componenti dello stesso nucleo familiare, fatta salva l'ipotesi della presenza di un altro componente del nucleo con la stessa problematica. Tale prestazione è cumulabile con gli interventi derivanti da finanziamenti regionali e/o nazionali specifici (es. contributi integrativi canone di locazione, assegno di maternità, assegno ai nuclei con 3 figli minori), con gli interventi di e del Pronto Intervento Sociale .

L'intervento per l'inclusione sociale donne, qualora nel nucleo familiare di riferimento siano presenti uno o più minori di età inferiore ai 3 anni, è cumulabile con i contributi economici in titoli di acquisto.

Gli interventi di cui al presente titolo sono strettamente correlati a progetti individuali e familiari di inclusione sociale. L'erogazione è condizionata : alla verifica dei requisiti di accesso, alla relazione sociale, alla sottoscrizione del piano/progetto socio – educativo e di inclusione sociale riguardante uno o più componenti dello stesso nucleo familiare.

Paragrafo 2 - BENEFICIARI

Donne nubili/madri nubili/separate/divorziate/vedove che vivono situazioni di intenso bisogno economico e di particolare fragilità sociale e psicologica tale da compromettere gravemente la capacità di provvedere ai bisogni fondamentali di sostentamento e di pregiudicarne l'integrazione e l'inclusione sociale.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Per accedere al servizio, il cittadino può acquisire informazioni e l'apposita modulistica presso il Settore Socio Sanitario o presso la P.U.A.

La domanda, corredata della documentazione necessaria deve essere presentata al Settore Socio Sanitario. Per le situazioni già in carico la procedura può essere avviata dal Servizio Sociale Professionale.

Il Servizio Sociale Professionale analizza e valuta il bisogno e predispone il piano/progetto personalizzato di inclusione sociale, lo propone al beneficiario e lo fa sottoscrivere.

Le domande possono essere presentate sino alla data del 15 Novembre di ogni anno.

Oltre il termine del 15 Novembre le domande possono essere presentate solo previo colloquio e su richiesta del servizio sociale professionale

Paragrafo 4 - PRESUPPOSTI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO

Settore Socio Sanitario

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari **la cui situazione ISEE (regionale) riferita ai redditi accertati in sede di ultima dichiarazione dei redditi non sia superiore a € 5.000,00**

In caso di presentazione dell'istanza ovvero di assegnazione della stessa oltre il termine del 30 Giugno di ogni anno l'ISEE va aggiornata con riferimento ai redditi dell'anno precedente alla presentazione della stessa.

Sono cause di esclusione dall'intervento il possesso di uno o più dei requisiti di seguito elencati:

- **avere un reddito, riferito all'anno precedente a quello della istanza, superiore al Minimo Vitale. Per Minimo Vitale si intende l'assegno INPS integrato al minimo (ovvero € 443,12 mensile per l'anno 2008); per ogni componente familiare in più oltre al richiedente, si applica la scala di equivalenza ISEE regionale. Al computo del reddito posto a base per l'accesso, concorrono tutti gli emolumenti (compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF) a qualsiasi titolo percepiti, fatta eccezione per l'indennità percepita a titolo di accompagnamento.**
- possedere proprietà e/o comproprietà di beni immobili diversi dalla prima casa, fatta eccezione per le proprietà o comproprietà su cui gravano usufrutti o vincoli giudiziari.
- aver effettuato donazioni di beni immobili negli ultimi 3 anni
- aver acquistato negli ultimi 2 anni beni mobili nuovi quali auto e moto
- **compresenza nel nucleo familiare richiedente di più di n. 2 beni mobili registrati**
- non essere disponibili ad aderire al patto/contratto sociale proposto.

Qualora i sopra citati requisiti di esclusione siano rilevati, nell'arco temporale della erogazione della prestazione in oggetto, si provvede ad interrompere il piano/progetto personalizzato di inclusione sociale e la conseguente prestazione economica.

Paragrafo 5 - IPOTESI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO IN DEROGA AL PARAGRAGO 4

Possono accedere all'intervento i beneficiari/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 4, purchè titolari di un ISEE relativo al nucleo familiare non superiore a € 10000,00 ed in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- condizioni di fragilità sociale formalmente segnalate e motivate dai Servizi territoriali competenti.
- condizioni di grave emarginazione e pregiudizio sociale.
- necessità di tutela urgente (a causa di violenza, abusi e maltrattamenti, fisici, psicologici e interventi di protezione sociale contro la tratta) per se o altri componenti minori del nucleo familiare.
- morte di un componente del nucleo familiare in età lavorativa sopraggiunta nell'anno solare in corso
- improvvisa patologia grave di un componente del nucleo familiare sopraggiunta nell'anno solare in corso
- licenziamento improvviso, dell'unico produttore di reddito all'interno del nucleo familiare, sopraggiunto nell'anno solare in corso e in assenza degli ammortizzatori sociali
- fallimento dell'attività produttiva sopraggiunta nell'anno solare in corso
- donne sole di età compresa tra i 50 e i 65 anni e prive di tutela pensionistica.

Paragrafo 6 - EROGAZIONE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

L'intervento è subordinato alla valutazione tecnico sociale del caso resa dal Servizio Sociale Professionale.

Settore Socio Sanitario

L'intervento economico per l'inclusione sociale ha la durata di mesi 6. Il valore complessivo dell'intervento per ciascun richiedente è determinato in un massimo di € 1.500,00 per l'intero semestre, corrispondenti a un contributo mensile massimo di € 250,00 e minimo di € 100,00.

La determinazione dell'intervento economico mensile è fissata come segue:

| | | |
|----------|--|------------------|
| € 100,00 | in caso di valutazione sociale del bisogno di grado lieve | Gravità 1 |
| € 150,00 | in caso di valutazione sociale del bisogno di grado medio | Gravità 2 |
| € 200,00 | in caso di valutazione sociale del bisogno di grado grave | Gravità 3 |
| € 250,00 | in caso di valutazione sociale del bisogno di grado gravissimo | Gravità 4 |

A ciascun richiedente può essere corrisposto un solo intervento e per un solo semestre di un anno solare. In casi eccezionali e nei limiti della spesa prevista per il semestre successivo, il Servizio Sociale Professionale, previa relazione sociale di aggiornamento, può proporre il rinnovo dell'intervento.

L'erogazione dell'intervento è frazionabile in quote mensili o trimestrali.

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo servizio è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni rese rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguibili secondo le disposizioni di legge.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti di carattere socio – economico del nucleo familiare, tali da incidere positivamente sulla capacità di autosostentamento dello stesso nucleo, ovvero gravi inadempienze relative al progetto/piano d'inclusione sociale.

A tal fine si predispongono nel piano/progetto personalizzato e d'intesa con il beneficiario periodici colloqui.

Paragrafo 8 – IPOTESI DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

Saranno soggette ad archiviazione le istanze di intervento affidate al servizio sociale professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione del nucleo familiare a colloquio con il Servizio Sociale Professionale a seguito di invito formalizzato mediante cartolina (n. 2 cartoline di invito).
- Mancata consegna della documentazione richiesta dal servizio sociale professionale in sede di istruttoria entro giorni 15 dalla richiesta.

INTERVENTO n. 4

CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE EMERGENZE SOCIALI ABITATIVE

Paragrafo 1 – PREMESSA

Trattasi interventi di natura economica straordinaria e occasionale con carattere di temporaneità, contingenza, erogati al nucleo familiare una sola volta durante l'anno solare e condizionati all'assunzione di responsabilità rispetto alla gestione e alla eventuale rendicontazione da parte del richiedente beneficiario del servizio.

Gli interventi sono erogati al nucleo familiare nel suo complesso. Non è possibile erogare tali prestazioni a più componenti dello stesso nucleo familiare.

L'erogazione di queste prestazioni è incompatibile con altre tipologie di prestazioni aventi natura economica fatta eccezione per:

- gli interventi derivanti da finanziamenti regionali e/o nazionali specifici (es. contributi integrativo canone di locazione, assegno di maternità, assegno ai nuclei con 3 figli minori);
- gli interventi del Pronto Intervento Sociale;
- gli interventi economici in titoli di acquisto, nei limiti della spesa prevista all'inizio dell'anno per questi servizi e secondo quanto stabilito nei relativi disciplinari.

L'erogazione dei contributi avviene sulla base dell'analisi e della valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale.

L'erogazione è condizionata all'espletamento di tutte le attività di verifica dei requisiti di accesso, completa della relazione sociale e dalla assunzione di responsabilità del beneficiario.

Paragrafo 2 - BENEFICIARI

Questo intervento è destinato a singoli e nuclei familiari che si trovano in situazione emergenza abitativa per (intimazione di rilascio immediato dell'immobile, sgombero forzato disposto dall'autorità giudiziaria, sgombero disposto con ordinanza sindacale, situazione abitativa igienico sanitaria precaria attestata dai servizi competenti, abitazione inadatta perché gravemente insufficiente per il numero e la tipologia di persone che vi abitano, per la presenza di barriere architettoniche interne ed esterne non abbattibili e perché isolata e non servita).

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Per accedere al servizio, il cittadino può acquisire informazioni e l'apposita modulistica presso il Settore Socio Sanitario o presso la P.U.A.

La domanda, corredata della documentazione necessaria deve essere presentata al Settore Socio Sanitario. Per le situazioni già in carico la procedura può essere avviata dal Servizio Sociale Professionale.

Le domande possono essere presentate sino alla data del 15 Novembre di ogni anno.

Oltre il termine del 15 Novembre le domande possono essere presentate solo previo colloquio e su richiesta del servizio sociale professionale.

Paragrafo 4 - PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari la cui situazione ISEE (regionale) riferita ai redditi accertati in sede di ultima dichiarazione dei redditi non sia superiore a € 5.000,00

In caso di presentazione dell'istanza ovvero di assegnazione della stessa oltre il termine del 30 Giugno di ogni anno l'ISEE va aggiornata con riferimento ai redditi dell'anno precedente alla presentazione della stessa.

Sono cause di esclusione dall'intervento il possesso di uno o più dei requisiti di seguito elencati:

- avere un reddito, riferito all'anno precedente a quello della istanza, superiore al Minimo Vitale. Per Minimo Vitale si intende l'assegno INPS integrato al minimo (ovvero € 443,12 mensile per l'anno 2008); per ogni componente familiare in più oltre al richiedente, si applica la scala di equivalenza ISEE regionale. Al computo del reddito posto a base per l'accesso, concorrono tutti gli emolumenti (compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF) a qualsiasi titolo percepiti, fatta eccezione per l'indennità percepita a titolo di accompagnamento.
- possedere proprietà e/o comproprietà di beni immobili, fatta eccezione per le proprietà o comproprietà su cui gravano usufrutti o vincoli giudiziari.
- aver effettuato donazioni di beni immobili negli ultimi 3 anni
- aver acquistato negli ultimi 2 anni beni mobili nuovi quali auto e moto
- compresenza nel nucleo familiare richiedente di più di n. 2 beni mobili registrati
- non essere disponibili ad aderire al patto/contratto sociale proposto.

Qualora i sopra citati requisiti di esclusione siano rilevati, nell'arco temporale della erogazione della prestazione in oggetto, si provvede ad interrompere il piano/progetto personalizzato di inclusione sociale e la conseguente prestazione economica.

Paragrafo 5 - EROGAZIONE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

La consistenza di ciascun intervento può variare da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00.

Questo intervento è erogato sotto forma di contributi economici assegnati con il vincolo di utilizzo. Tali contributi possono essere utilizzati esclusivamente nei seguenti casi:

- pagamento di oneri di ospitalità di emergenza presso Istituti/case di accoglienza/case alloggio/case parcheggio/pensioni e alloggi sociali
- anticipi di mensilità per sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione di casa adibita ad alloggio principale. Alla erogazione di prestazioni aventi questa causale dovrà seguire da parte del beneficiario consegna della copia del contratto di locazione regolarmente registrato e attestazione dell'avvenuto pagamento del dovuto pena l'esclusione da ogni ulteriore beneficio economico per l'anno solare in corso.

Paragrafo 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo servizio è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.

Settore Socio Sanitario

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti di carattere socio – economico del nucleo familiare tali da incidere positivamente sulla capacità di autosostentamento dello stesso nucleo.

Paragrafo 7 – IPOTESI DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

Saranno soggette ad archiviazione le istanze di intervento affidate al servizio sociale professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione del nucleo familiare a colloquio con il Servizio Sociale Professionale a seguito di invito formalizzato mediante cartolina (n. 2 cartoline di invito).
- Mancata consegna della documentazione richiesta dal servizio sociale professionale in sede di istruttoria entro giorni 15 dalla richiesta.

INTERVENTO n. 5

INTERVENTI A FAVORE DI EMIGRATI E LORO FAMIGLIE

Paragrafo 1 - PREMESSA

Trattasi di intervento finalizzato a valorizzare e sostenere il rientro nel proprio territorio di origine e il ricongiungimento familiare dei cittadini andriesi emigrati all'estero o fuori regione, favorendone l'accoglienza, l'integrazione e la promozione sociale. L'ente locale facilita ogni modalità e forma di inserimento e/o reinserimento sociale, culturale, professionale, lavorativo delle persone emigrate. Oltre a tutti i servizi e gli interventi sociali previsti per la popolazione residente e per le persone temporaneamente presenti, l'ente locale predispone interventi mirati a carattere assistenziale in favore degli emigrati andriesi rivolti a soddisfare i bisogni legati al periodo di immediato rientro. Ogni emigrante può richiedere una sola volta gli interventi specifici in questa sede disciplinati. Ogni intervento si intende erogato al nucleo familiare. Non può essere erogato lo stesso intervento a più componenti lo stesso nucleo familiare.

Gli interventi erogabili in favore degli italiani emigrati all'estero o fuori regione sono i seguenti:

1. Rimborso Spese di Viaggio/masserizie
2. Contributo prima sistemazione
3. trasporto salma.

Paragrafo 2 - BENEFICIARI

Singoli e famiglie, di origine andriese, emigrate e residenti stabilmente fuori Regione e/o fuori Nazione per motivi di lavoro dipendente o autonomo da almeno 5 anni consecutivi e tornati a risiedere in via definitiva sul territorio comunale.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata entro un anno dal rientro in regione.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'accesso all'intervento avviene mediante presentazione di istanza al Settore Socio Sanitario corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione rilasciata dal consolato italiano all'estero e/o dal sindaco (se trattasi di emigrazione in altra regione) competente per territorio, attestante lo status e il periodo di emigrazione;
- biglietti di viaggio e ricevute spese di trasporto masserizie debitamente quietanzate dalle quali risulti chiaramente l'ammontare della spesa sostenuta.
- In caso di trasporto salma la ricevuta fiscalmente valida e quietanzata attestante il trasporto
- Ogni altra documentazione utile o richiesta dall'ente in sede di domanda di accesso.

Settore Socio Sanitario

Paragrafo 4 – PRESUPPOSTI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Possono accedere agli interventi in favore degli emigrati i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- Nascita nel comune di Andria
- emigrazione e permanenza in altro stato o in altra regione per almeno anni 5;
- fissazione residenza sul territorio comunale.
- presentazione dell'istanza entro anni uno dal rientro .

Sono cause di esclusione dagli interventi mirati a carattere assistenziale in favore degli emigrati :

- Il non essere cittadino andriese originario per nascita o residenza.
- Il non possedere la certificazione di permanenza all'estero rilasciata dalle autorità consolari o altra documentazione ufficiale rilasciata dal Comune o da altra autorità del paese estero di residenza.
- L'essere dipendenti di ruolo dello Stato o dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati all'estero.
- Il mancato possesso o mancata presentazione della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute per il rientro (fatture, ricevute fiscali, titoli di viaggio, titoli di acquisto di beni e servizi strettamente connessi al rientro);
- L'aver utilizzato modalità di alloggio temporaneo di lusso (alberghi 4 o 5 stelle, beauty farm o beauty center) e/o per più di una settimana.

Qualora i sopra citati requisiti di esclusione siano rilevati, nell'arco temporale della erogazione della prestazione in oggetto, si provvede ad interrompere la prestazione economica.

Paragrafo 6 - EROGAZIONE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi mirati a carattere assistenziale in favore degli emigrati andriesi che l'ente locale ha istituito sono i seguenti:

a) Rimborso spese viaggio.

Viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per le persone e per le masserizie e i beni durevoli indispensabili alla prima sistemazione. Il viaggio si intende rimborsabile se effettuato con mezzi di trasporto pubblici esclusi pacchetti viaggio in business class e/o in prima classe ovvero attraverso vettura propria. Il trasporto masserizie si intende rimborsabile se effettuato con utilizzo di mezzi pubblici e/o di ditte di trasporto legalmente riconosciute.

E' concesso un rimborso spese di viaggio delle persone e di trasporto delle masserizie nella seguente misura:

- Un contributo pari al 50% della spesa per coloro che documentino una spesa globale per le persone e per le masserizie non superiore ad E. 500,00;
- Un contributo pari al 60% della spesa per coloro che documentino una spesa globale per le persone e per le masserizie superiore ad E. 500,00 e sino al tetto massimo di E. 3000,00
- Un contributo forfettario di E. 130,00 per coloro che siano in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo ma non siano in grado di documentare alcuna spesa.

Settore Socio Sanitario

b) Contributo Prima sistemazione

Il contributo prima sistemazione è cumulabile con il contributo di cui alla fattispecie a) e può essere concesso nei limiti dei seguenti importi

- E. 250,00 per il capofamiglia;
- E. 55,00 per ogni familiare a carico del capofamiglia e che rientri con lo stesso sul territorio;

Il contributo può essere concesso una sola volta.

c) Contributo Trasporto Salma

Il contributo trasporto salma non è cumulabile con le fattispecie di cui alle precedenti lettera a) e b) ed è erogato nella misura del 50% della spesa sostenuta per il trasporto salma dal paese di origine sino al Comune di Andria sino al tetto massimo di E.3000,00

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo servizio è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni rese rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguibili secondo le disposizioni di legge .

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti di carattere socio – economico del nucleo familiare, tali da incidere positivamente sulla capacità di provvedere da sé dello stesso nucleo.

INTERVENTO n. 6

PRIMA ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ TEMPORANEA

Paragrafo 1 - PREMESSA

Trattasi di intervento rivolto a persone, residenti o temporaneamente presenti sul territorio, che in un particolare momento della propria vita vivono in una situazione di grave stato di indigenza tale da compromettere sensibilmente la possibilità di avere cura di sé, e del proprio nucleo familiare, e di provvedere ai bisogni primari alimentari, abitativi e igienico - sanitari.

L'intervento è disposto dal Pronto Intervento Sociale attraverso la collaborazione con le risorse territoriali operanti nel settore dell'assistenza ai cittadini in difficoltà..

Questo intervento è compatibile ad altre forme di sostegno e intervento economico ai singoli e ai nuclei familiari.